



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità

Alla Pro Family S.p.A.
Via Massaua, 6
Milano 20146

Oggetto: Stipula convenzione per prestiti su delega.

Si trasmette l'originale della convenzione in oggetto stipulata con questo Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe BELSTO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Belsto', written over the printed name.



Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - codice fiscale 80184430587, di seguito denominato come "Amministrazione", nella persona del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta l'11/5/1946,

E

la **Pro Family S.p.A.**, di seguito denominato come "Istituto", con sede legale in Milano - via Massaua n.6 - 20146 - codice fiscale 00452550585 e partita I.V.A. n. 09646131004 nella persona del Dott. Gasparini Luca, nato a Milano il 19.01.1971 C.F. GSPLCU71A19F205G, in qualità di procuratore speciale della Società in oggetto.

PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata;
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- che i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde, altresì, per propria inadempienza nei confronti del delegatario dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi;

VISTI

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.P.R. 28 luglio 1950, n.895;
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria;
- viste le seguenti circolari:
 - n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
 - n. 1 prot. n. 3186 circolare del 17 gennaio 2011 - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
 - n. 30 prot. n. 107109 circolare del 20 ottobre 2011 - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.



PL

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - si impegna ad operare le ritenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni.

In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi degli artt. 34 e 54 dello stesso T.U. n.180/1950, così come modificati dall'art. 1 comma 137 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

ARTICOLO 2

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Ragionerie Territoriali dello Stato, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del T.U. n. 180/1950 od altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

Si precisa, quindi, che la quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

Le parti manifestano espressamente il proprio assenso affinché le delegazioni convenzionali possano avere anche una durata fino a 120 mesi

ARTICOLO 3

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c bancario n. 80501 – codice IBAN IT 02 L 05584 01600 000000080501, in essere presso Banca Popolare di Milano S.p.A., intestato all'Istituto delegatario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

ARTICOLO 4

L'Istituto si impegna a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS.



A

In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere, "una tantum" l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari ad euro 18,00 (euro diciotto//00) per ogni delega di nuova attivazione e ad euro 2,05 (euro due//05) mensili, per ogni altra delega attiva.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà operato mediante ritenzione degli stessi attraverso il sistema Service Personal Tesoro - SPT, sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto.

ARTICOLO 5

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

ARTICOLO 6

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

ARTICOLO 7

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla naturale scadenza prevista.

ARTICOLO 8

L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o anche per il tramite i propri agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario, nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 5 (cinque) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'invio della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 9



L'Istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, la tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 10

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, cambiamento sede legale, l'avvenuta cessione del credito, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

In tale evenienza, inoltre, l'Istituto dovrà inviare un'apposita analoga comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione all'indirizzo di posta certificata desi.dag@pec.mef.gov.it ovvero in via alternativa, con posta raccomandata.

Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 11

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero.

ARTICOLO 12


La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 13

Agli effetti del presente atto, il Ministero della Giustizia elegge il proprio domicilio in Roma via Arenula n.70 e l'Istituto delegatario – ProFamily S.p.A. - presso la propria sede legale in Milano.

ARTICOLO 14

La presente convenzione entra in vigore dal 21 giugno 2012 e si intende valida fino al 31 dicembre 2013, con esclusione di tacito rinnovo.



ARTICOLO 15

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, 21.06.2012

Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità.

Per la Pro Family S.p.A.

Il Direttore generale
(dott. Giuseppe Belsito)



Il Procuratore speciale
(Dott. Gasparini Luca)

